

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 1804

Approvazione definitiva “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 febbraio 2020 n. 2. Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione”.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di P.O. “Igiene delle produzioni zootecniche ed igiene urbana e prevenzione del randagismo” e della P.O. “Affari Generali e Legali”, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.

VISTE:

- la Legge n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” che demanda alle regioni di provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani.
- la Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)” che:
 - a) all’art. 31 rinvia ad apposito Regolamento della Giunta Regionale la disciplina di dettaglio dei requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero (canili sanitari, rifugi e micro canili) e la definizione “delle particolari compatibilità igienico sanitarie e ambientali, anche a tutela della biodiversità”, delle colonie di felini;
 - b) all’art. 6, comma 8, stabilisce che l’elemento relativo al costo di mantenimento e ricovero dei cani presso le strutture di cui al medesimo comma dell’art. 6 della L.R. n. 2/2020 deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile ed è determinato periodicamente dalla Giunta regionale;
 - c) all’art. 18 prevede l’istituzione di una Commissione Regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all’attuazione della Legge regionale, qualificando la Commissione quale organo consultivo della Giunta regionale.
- La proposta di schema di Regolamento, attuativo degli artt. 6, 7, 10, 13 e 31 della L.R. n. 2/2020, con la quale sono stati definiti:
 - a) i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari che le strutture di ricovero degli animali, devono possedere al fine di riconoscere agli stessi il diritto alla vita in condizioni di benessere;
 - b) gli standard di qualità e le tariffe minime giornaliere che le stazioni appaltati devono assicurare in sede di affidamento della gestione delle strutture di ricovero;
 - c) le particolari compatibilità igienico sanitarie e ambientali delle colonie di felini.
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”.
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 858 del 19 giugno 2023 è stato approvato lo schema di “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2. Norme

sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione", predisposto dalla Sezione competente congiuntamente alla Commissione Regionale Randagismo, che rappresenta il testo conclusivo di un percorso di partecipazione avviato dalla Sezione.

- Detto schema è stato trasmesso, per il tramite della Segreteria Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della III Commissione Consiliare, competente per materia, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

CONSIDERATO che, con riferimento al citato provvedimento Giuntale n. 858/2023, la competente III Commissione Consiliare con decisione n. 70 del 23 ottobre 2023, trasmessa a mezzo nota prot. n. 15062 del 24/10/2023, ha espresso parere "favorevole con raccomandazioni" senza esplicitare le raccomandazioni da accogliere, ma allegando alla propria decisione le richieste di emendamenti formulate da Associazioni ed Istituzioni.

RITENUTO di poter accogliere le proposte di modifica riguardanti gli articoli di seguito indicati, il cui testo emendato è riportato nell'allegato A:

- a. art. 3, commi 3, 4, 6 e 9;
- b. art. 4, comma 1;
- c. art. 5, comma 2, lett. b);
- d. art. 7, comma 1;
- e. art. 11, comma 2;
- f. art. 13.

RITENUTO, altresì, di non poter accogliere le ulteriori proposte di modifica per le seguenti motivazioni:

- a. già regolamentate con la Legge regionale n. 2/2020;
- b. in aperto contrasto con le disposizioni della Legge regionale n. 2/2020 che, pertanto, dovrebbe essere modificata da una norma di rango pari o superiore nella gerarchia delle fonti;
- c. non rientrano nell'ambito dell'intervento regolamentare così come definito dall'art. 31 della Legge regionale n. 2/2020.

Per le motivazioni sopra addotte, si propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n. 2, recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,

esplicitamente richiamati. Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

Valutazione di impatto di genere
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 858 del 19 giugno 2023 per la quale si è proceduto alla Valutazione di Impatto di Genere risultata neutra.
Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997 e dell'art. 31 della Legge regionale n. 2/2020, propone alla Giunta:

1. **Di prendere atto** del parere favorevole espresso - con la decisione n. 70 - dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20 ottobre 2023 e di accogliere le raccomandazioni in premessa riportate.
2. **Di approvare**, in via definitiva, il "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n. 2 recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **Di dare atto** che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n. 7/20004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'allegato Regolamento.
4. **Di demandare** alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere la notifica alla Struttura regionale competente in materia di appalti.
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul BURP e sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere con il supporto tecnico professionale della Commissione Regionale Randagismo, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.

Igiene delle produzioni zootecniche ed igiene urbana
e prevenzione del randagismo
Dott.ssa Azzurra Di Comite

La Responsabile P.O.

Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Conteduca

La Dirigente del Servizio

Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Dott.ssa D. Cinquepalmi

Il Dirigente di Sezione

Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni,
Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19
Dott. Rocco Palese

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;


A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1. di prendere atto** del parere favorevole espresso - con la decisione n. 70 - dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20 ottobre 2023 e di accogliere le raccomandazioni in premessa riportate.
- 2. Di approvare**, in via definitiva, il "Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 7 febbraio 2020 n. 2 recante Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3. Di dare atto** che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n. 7/20004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'allegato Regolamento.
- 4. Di demandare** alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere la notifica alla Struttura regionale competente in materia di appalti.
- 5. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul BURP e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Allegato A

SSS/DEL/2023/00035

REGIONE PUGLIA

**Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria**

Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione".

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020, n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione. Abrogazione della L. R. 3 Aprile 1995 n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)", disciplina nel dettaglio le modalità per garantire ed assicurare il benessere degli animali d'affezione, nonché di prevenire il fenomeno del randagismo. In particolare, negli articoli che seguono sono definiti:

- a) i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari delle strutture di ricovero, di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020;
- b) il modello di gara d'appalto a cui dovranno attenersi tutte le stazioni appaltanti di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020;
- c) la misura del contributo che il proprietario o detentore di un animale d'affezione deve corrispondere al Comune competente, in caso di rinuncia all'animale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2020;
- d) le norme in materia di protezione dei gatti.

**Articolo 2
(Classificazione e definizione delle strutture di ricovero
di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata nel Sistema Informatico Nazionale dell'Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC), finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
 - b) per canile rifugio: struttura - pubblica o privata convenzionata - registrata nel Sistema Informatico Nazionale dell'Anagrafe degli Animali da Compagnia (SINAC) in cui vengono custoditi i cani registrati in anagrafe canina che abbiano superato il periodo di osservazione e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario e/o i cani di proprietà restituiti; tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
 - c) per micro-canile: struttura pubblica in cui vengono custoditi un numero limitato di cani (massimo sessanta esemplari) con requisiti strutturali in deroga a quelli stabiliti per i canili rifugio;

Allegato A

- d) per altre strutture destinate alla custodia di cani: pensioni o strutture destinate a scopo di ricovero, commercio, addestramento e allevamento.

Articolo 3***(Requisiti strutturali e igienico sanitari dei canili sanitari)***

1. I canili sanitari sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/2020.
2. La capacità massima per singola struttura è di:
 - a) N. 20 (venti) esemplari per Comuni con una popolazione fino ai 100.000 abitanti;
 - b) N. 40 (quaranta) esemplari per i Comuni con una popolazione maggiore ai 100.000 abitanti.
3. Presso tutti i canili sanitari deve essere previsto un apposito reparto, con almeno ulteriori numero 3 (tre) box singoli adeguatamente riscaldati per l'ospitalità dei cuccioli, in attesa che possano essere erogate le prestazioni sanitarie di cui all'art. 15 della L.R. 2/2020.
4. I criteri strutturali da osservare per la costruzione di nuovi canili sanitari o per la ristrutturazione di quelli già esistenti sono i seguenti:
 - a) i materiali da utilizzare per la costruzione/ristrutturazione della struttura non devono essere nocivi per gli animali;
 - b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene e progettati in modo da evitare che gli animali possano ferirsi;
 - c) i box devono essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l'acqua ed il cibo ed avere dimensioni tali da permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e da assicurare:
 - una superficie minima di 5 mq, di cui 2 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta per m 2 di altezza;
 - il 20% del numero totale dei box presenti nella struttura con le seguenti caratteristiche:
 - superficie minima di 6 mq, di cui 3 mq di superficie chiusa e 3 mq di superficie scoperta per m 2 di altezza;
 - doppio ingresso;
 - la parte chiusa deve essere divisa da quella scoperta da strutture mobili (p. es. sistema a ghigliottina);
 - d) numero massimo di esemplari per box: n. 1 soggetto o n. 1 femmina con cucciolata.
5. Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.
6. All'interno del canile sanitario deve essere individuato un reparto riservato esclusivamente alla custodia di animali sottoposti a misure di polizia veterinaria, quarantena ed isolamento che abbia i requisiti di cui al comma 4 lettera c) del presente Regolamento e sia separato strutturalmente dagli altri box.
7. Il canile deve disporre di un ambulatorio veterinario con sala chirurgica che rispetti i requisiti di cui all'Allegato 1 dell'art. 2 comma 1, dell'Intesa Stato Regioni n. 1868 del 26 Novembre 2006, ove applicabile.
8. Il canile deve disporre di un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e di un locale o di un armadio per detersivi e disinfettanti.
9. Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.
10. Locale amministrativo.
11. Il canile deve essere adeguatamente recintato e deve essere dotato di accesso autonomo distinto da quello dell'eventuale canile rifugio adiacente. Al fine di evitare l'ingresso di persone estranee ed animali selvatici, i recinti devono avere un'altezza non inferiore a 2,5 mt.

Allegato A

12. Nei canili sanitari deve essere presente un'area scoperta comune ai box, di dimensioni pari ad almeno il 15% della superficie complessiva e comunque non inferiore ai 50 mq, per lo sgambamento degli animali.

Articolo 4
(Requisiti funzionali dei canili sanitari)

1. La gestione ed il funzionamento dei canili sanitari garantiscono:
 - la presenza di almeno un operatore fino a 40 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia);
 - la presenza in prossimità di ogni box o recinto dell'elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;
 - l'esistenza di una convezione sottoscritta dal Comune con una struttura veterinaria privata per la cura degli animali che ne abbiano necessità;
 - pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
 - la disponibilità delle schede cliniche di ogni cane ivi ospitato, attestanti lo stato fisico generale, le terapie somministrate o in corso, gli interventi chirurgici e l'alimentazione;
 - la presenza del registro attestante i decessi con relativo certificato di morte firmato dal veterinario ASL.
 - la presenza di una zona dedicata all'allocazione dei congelatori per la conservazione delle carcasse sino al ritiro da parte della Ditta autorizzata.
2. Al fine di permettere il completamento dell'iter sanitario previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i) della L.R. n. 2/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 2/2020, i cuccioli possono permanere nel canile sanitario oltre il termine dei 60 giorni, fatta salva la possibilità di affidamento o adozione.

Articolo 5
(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei canili rifugio)

1. I canili rifugi, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del presente regolamento, sono strutture destinate al ricovero dei cani.
2. I canili rifugio devono osservare i seguenti requisiti strutturali:
 - a) i materiali da costruzione utilizzati, non devono essere nocivi per gli animali;
 - b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:
 - box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6 mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;
 - box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;
 - box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;
 - c) un numero di box - pari almeno al 10% della capacità recettiva della struttura - costruiti secondo i parametri riportati alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 4, del presente Regolamento, riscaldati ed attrezzati per ospitare animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani);
 - d) area ad uso stabulazione libera e pari almeno al 50% dell'intera superficie della struttura costituita da recinti con superficie minima di 60 mq, dotati di adeguato riparo nei quali ospitare un numero massimo di esemplari per recinto pari a 3;

Allegato A

- e) il canile deve essere costruito da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali;
 - f) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;
 - g) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;
 - h) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali e dovranno essere dotati di:
 - bacheca esterna per l'indicazione dei microchip identificativi dei cani ivi custoditi;
 - pedane isolanti in pvc o materiale similare;
 - adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l'acqua, per ciascun cane;
 - cuccie in numero pari a quello degli esemplari ospitati;
 - i) un numero pari al 10% di box sul totale dovrà essere dotato di meccanismi divisori di sicurezza che consentano di custodire e gestire cani con particolari problemi comportamentali;
 - j) area verde di estensione pari almeno al 20% della superficie dell'intera struttura e di minimo 100 mq., adibita a spazio comune sia per lo sgambamento e l'esercizio fisico dei cani sia per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale;
 - k) locale ambulatoriale per la somministrazione di prestazioni veterinarie di base e per la degenza post-operatoria;
 - l) locale adibito esclusivamente all'allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;
 - m) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detersivi, disinfettanti;
 - n) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;
 - o) locale uso ufficio per gli adempimenti amministrativi, tra cui la conservazione e l'aggiornamento del registro di cui all'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 2/2020;
 - p) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
 - q) servizi igienici per i visitatori;
 - r) telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, che garantiscano una copertura dell'intera superficie della struttura e collegate a sistemi di registrazione che consentano l'archiviazione delle riprese per almeno 72 ore, compatibilmente con la normativa nazionale in materia di privacy e di sicurezza dei dati e, comunque, per la sola visione da parte degli organi di vigilanza autorizzati;
 - s) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.
3. Fermo restando il numero massimo di cani collocabili presso le strutture di cui all'art. 7 della Legge regionale n. 2/2020, i canili rifugio, possono essere costituiti da una parte adibita a stabulazione fissa con i requisiti strutturali di cui al comma 2 del presente articolo e una parte a stabulazione libera, rispondente ai requisiti riportati ai commi da 1 a 6 del successivo art. 7 del presente regolamento.

Articolo 6***(Requisiti funzionali dei canili rifugio)***

1. Il gestore della struttura di ricovero ha l'obbligo di assicurare il rispetto dei seguenti requisiti funzionali:
 - a) garantire la presenza di un Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/2020 in possesso del titolo di Medico Veterinario e iscritto all'ordine professionale. Il Direttore Sanitario deve monitorare le condizioni di salute e benessere degli animali custoditi presso la struttura e verificare che siano state effettuate le prestazioni sanitarie previste dall'art. 15,

Allegato A

- comma 1, dalla lettera b) alla lettera i) della L.R. n. 2/2020. È, inoltre, responsabile dell'eventuale scorta di farmaci presenti nella struttura nel rispetto della normativa vigente;
- b) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi, aggiornato con la banca dati dell'anagrafe regionale e dotarsi di apposito portale web contenente tutte le informazioni relative agli animali ospitati, comprese le foto, liberamente consultabile e contenente le informazioni riguardanti il sesso, l'età e il numero di microchip dell'animale;
 - c) garantire almeno un operatore ogni 50 animali ospitati, inteso come colui che si occupa del governo degli stessi (alimentazione, abbeveraggio, pulizia) ad esclusione del resto del personale impiegato in amministrazione o altri settori di interesse dell'azienda;
 - d) garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ospitati in adeguati spazi;
 - e) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e di associazioni nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020;
 - f) affiggere, in prossimità di ogni box o recinto, l'elenco dei microchip dei cani in esso ospitati;
 - g) assicurare un numero di adozioni pari almeno al 20% delle presenze per anno, pena l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative da prevedersi con successiva norma di legge regionale, qualora si accerti che il mancato raggiungimento della percentuale minima è dovuto a cause imputabili al gestore. Per causa imputabile deve intendersi: la mancata messa in campo di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, all'incentivazione delle adozioni, divieto o limitazione ingiustificata all'ingresso del pubblico.
 - h) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, il quale può avvalersi della collaborazione di educatori/addestratori cinofili con comprovate competenze, allo scopo di effettuare interventi di socializzazione intra ed interspecifica dei cani, di arricchimento ambientale, di stimolazione fisica e mentale, di educazione di base e di preparazione all'adozione, nonché di recupero comportamentale di cani problematici;
 - i) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno, per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni;
 - j) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore consecutive al giorno. Gli orari di apertura al pubblico, così come le eventuali chiusure per motivi straordinari, sono comunicati con congruo anticipo al Comune ed alla ASL competente per territorio e pubblicati sul sito ufficiale della struttura. Gli orari di apertura devono essere chiaramente visibili all'ingresso della struttura;
 - k) consentire l'accesso ai volontari delle associazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 anche in orari differenti da quelli di apertura al pubblico, ma concordati con il responsabile della struttura;
 - l) consentire alle associazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020 le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ospitati al fine di facilitare l'adozione.

Articolo 7***(Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei micro-canili)***

1. I micro-canili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, sono rifugi in cui si praticano forme di governo a stabulazione libera in ampi spazi, insistenti su suolo agricolo, localizzati almeno a distanza di 200 metri dai centri abitati perimetralmente recintati con rete metallica a antiscavalco di altezza non inferiore a 2,5 mt.
2. Ogni singolo micro-canile può ospitare massimo n. 60 cani.
3. Ogni recinto presente nel micro-canile può ospitare massimo n. 3 (tre) cani e dovrà avere una superficie minima pari a 60 mq.
4. In ogni micro-canile deve essere presente un reparto di isolamento costituito da n. 3 box di mq 6 (di cui mq 3 di superficie chiusa e mq 3 di superficie scoperta) per m. 2 di altezza.
5. I recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi e devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali.
6. I recinti devono prevedere una:
 - parte coperta che può essere:

Allegato A

- ambiente chiuso (legno, muratura o pannelli coibentati);
 - ambiente con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati;
 - una parte scoperta costituita da una pavimentazione in terreno battuto o ghiaietto;
 - una pedana isolante e adeguati contenitori per l'acqua ed il cibo;
 - la rete di separazione tra i recinti e quella dei cancelli di ingresso deve essere di tipo metallico, antitaglio, di materiale inossidabile e di spessore non inferiore ai 4 mm a maglie strette.
7. In ogni micro-canile sono assicurati i seguenti servizi:
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature;
 - locale o armadio per il deposito dei detergenti e disinfettanti;
 - locale o armadio per il deposito degli alimenti per gli animali;
 - locale per la preparazione degli alimenti;
 - spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
 - spazio comune per la socializzazione tra cani e visitatori, ivi compresi gli aspiranti adottanti e/o affidatari. Tale area deve essere dotata di idonei sistemi di arricchimento ambientale.
8. La struttura deve essere allacciata alla rete idrica o, in alternativa, prevedere appositi serbatoi di acqua potabile.

Articolo 8***(Requisiti funzionali e igienico-sanitari dei micro-canili)***

1. Il gestore dei micro-canili ha l'obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento ove applicabili.

Articolo 9***(Requisiti strutturali e igienico-sanitari delle altre strutture di custodia)***

1. Le altre strutture destinate alla custodia di cani di proprietà, a scopo di ricovero (pensioni), commercio, addestramento e/o allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti strutturali:
- a) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali;
 - b) i box, destinati ad ospitare gli animali, devono essere agevolmente lavabili e disinfettabili, per garantire la massima igiene, nonché rispettare le seguenti dimensioni:
 - i. box singoli (capacità massima: un esemplare): superficie minima di 6mq. x 2 m. di altezza, di cui 2 mq. di superficie chiusa, 2 mq. di superficie coperta con pensilina e 2 mq. di superficie scoperta;
 - ii. box doppi (capacità massima: due esemplari): superficie minima di 12 mq. x 2 m. di altezza, di cui 4 mq. di superficie chiusa, 4 mq. di superficie coperta con pensilina e 4 mq. di superficie scoperta;
 - iii. box tripli (capacità massima: tre esemplari): superficie minima di 20 mq. x 2 m. di altezza, di cui 8 mq. di superficie chiusa, 6 mq. di superficie coperta con pensilina e 6 mq. di superficie scoperta;
 - c) la struttura deve essere costruita da box, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene, i materiali usati per la costruzione della struttura non devono essere nocivi per gli animali
 - d) i box ed i recinti sono progettati in modo da evitare che gli animali ivi ospitati possano ferirsi;
 - e) i box ed i recinti devono permettere le fondamentali libertà di movimento agli animali ed essere dotati di pedana isolante e di adeguati contenitori per l'acqua ed il cibo;
 - f) le coperture dei locali (box e parte coperta dei recinti) devono essere adeguatamente coibentate;
 - g) i box ed i recinti dovranno essere dotati di:
 - i. pedane isolanti in pvc o materiale similare,
 - ii. adeguati contenitori antiribaltamento per il cibo e l'acqua, per ciascun cane;

Allegato A

- iii. cuccie in numero pari a quello degli esemplari ospitati.
- h) locale adibito esclusivamente all'allocazione di celle di conservazione per le carcasse degli animali;
- i) locale per il deposito di materiali, attrezzature, detergenti, disinfettanti;
- j) locale per il deposito di alimenti per animali protetto da sistemi anti-intrusione per roditori ed insetti;
- k) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
- l) servizi igienici per i visitatori;
- m) approvvigionamento idrico e smaltimento reflui secondo la normativa vigente.

Articolo 10***(Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di mantenimento e ricovero nelle strutture)***

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020, i comuni sprovvisti di propri canili rifugio e/o micro-canili o di disponibilità di posti in altri canili rifugio possono affidare il servizio di mantenimento e ricovero dei cani, riconducibili al territorio di competenza, a soggetti privati, individuati mediante l'espletamento di gara di appalto da effettuarsi con le modalità stabilite dalla normativa del Codice dei contratti pubblici in relazione all'importo complessivo del servizio determinato ai sensi del successivo articolo 11.
2. Per l'affidamento del servizio di mantenimento e ricovero, i comuni si attengono al Bando di gara tipo approvato, di concerto con la struttura regionale competente in materia di appalti, dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che ne curerà l'aggiornamento successivo in conformità alle norme di legge vigenti nel tempo.
3. Il Bando tipo è approvato entro 15 giorni dall'approvazione definitiva del presente Regolamento regionale e sarà contestualmente reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: <https://www.regione.puglia.it>.
4. I comuni redigono il bando di gara in conformità al Bando tipo. Nella determina a contrarre la stazione appaltante motiva espressamente in ordine sia ad eventuali deroghe al Bando tipo regionale, sempre che le previsioni introdotte non contrastino con la normativa, che al mancato ricorso a strumenti telematici per l'espletamento della gara.
5. Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento, salve le specifiche prescrizioni ulteriori espressamente riservate alle stazioni appaltanti; contiene altresì le necessarie prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione (es. controlli antimafia prima della stipula del contratto).
6. L'importo, posto a base di gara, è calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. I costi della manodopera, pur rientrando nell'importo complessivo dell'appalto e come tali soggetti a ribasso, sono individuati separatamente (articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice). Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante può, in caso di appalto di servizi o di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.
7. Ai fini del calcolo del valore del contratto e dell'eventuale superamento delle soglie, il Bando tipo prevede che all'importo complessivo della gara sono sommati gli importi connessi all'eventuale previsione di rinnovi o della proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara avviata prima della scadenza del contratto.
8. In caso di modifiche sopravvenute o di integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Bando tipo, queste dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Bando tipo.

Articolo 11***(Costo di mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati)***

1. Il prezzo o costo fisso per il mantenimento dei cani ospitati nei canili rifugio privati affidatari - ai

Allegato A

sensi dell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 - del servizio di mantenimento e ricovero dei cani, riconducibili al territorio di quei Comuni sprovvisti di un canile rifugio o di micro-canili di proprietà, è determinato nella misura fissa, non negoziabile, di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane, fatta salva la deroga di cui all'articolo 14 comma 3.

2. Il prezzo o costo fisso di cui sopra si applica per giorno e per ciascun singolo animale in favore di quei soggetti privati che garantiscano il possesso di tutti i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del regolamento nonché gli ulteriori requisiti stabiliti nella gara di appalto ed è onnicomprensivo di qualsiasi onere relativo al servizio di ricovero, custodia e mantenimento.

3. La Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020 procede con proprie deliberazioni all'aggiornamento periodico dei prezzi determinati nei commi precedenti.

4. Per le procedure di affidamento, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, restano ferme tutte le condizioni definite dal bando di gara pubblicato dalla stazione appaltante.

5. Il Comune potrà prendere a riferimento, per il mantenimento dei cani nei canili sanitari, nei canili rifugio o nei micro-canili di sua proprietà, affidati in gestione a soggetti privati o ad associazioni animaliste di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. n. 2/2020, il prezzo di cui al comma 1).

Articolo 12**(Rinuncia di proprietà)**

1. Il proprietario o il detentore che rinuncia ad un animale d'affezione è tenuto a versare al Comune del canile rifugio ove viene collocato l'animale, un contributo annuale di € 300,00 (trecento).
2. La prima annualità è versata all'atto della cessione dell'animale.

Articolo 13**(Colonie feline)**

1. Al fine di garantire le compatibilità igienico-sanitarie ed ambientali, le colonie di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) della L.R. n. 2/2020, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d'Affezione, le strutture sanitarie e le aree contermini (strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali);
 - b. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d'Affezione, le strutture residenziali, semiresidenziali, anche di tipo riabilitativo o socio assistenziale, e le relative aree contermini;
 - c. è fatto divieto di individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d'Affezione, le strutture dei servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le scuole del I ciclo di istruzione.
2. In deroga al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (SISP, SIAV A e SIAV C), è consentita la permanenza delle colonie feline, già registrate nella Banca Dati degli Animali d'Affezione (SIRAAF) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sino al naturale esaurimento dei soggetti censiti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica.
3. In deroga al divieto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e previo controllo sanitario da parte dei Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (SISP, SIAV A e SIAV C), è consentita la presenza di piccoli gruppi composti da massimo venti soggetti che dovranno essere tutti (maschi e femmine) sottoposti ad intervento di sterilizzazione

Allegato A

chirurgica. Per le colonie già registrate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, composte da più di venti esemplari, si osservano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Al fine di tutelare la biodiversità, è vietato individuare come areali di distribuzione di colonie feline, ai fini della registrazione nella Banca Dati degli Animali d'Affezione, i territori delle Aree Protette Nazionali e/o Regionali, ovvero i territori in cui insistono le Riserve Statali, i Parchi Nazionali, i Parchi Naturali Regionali, i Parchi Naturali Regionali Orientati, le Aree SIC e ZPS e similari, ad eccezione delle aree urbanizzate dei Comuni ricadenti nelle fattispecie di cui al presente comma.

Articolo 14
(Norma transitoria)

1. I proprietari ed i gestori delle strutture di ricovero indicate all'art. 2 del presente Regolamento, in esercizio alla data della sua entrata in vigore, si adeguano ai requisiti strutturali, funzionali ed igienico-sanitari indicati agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 entro il termine di 36 (trentasei) mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. In caso di infruttuoso esito della gara indetta secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici avuto riguardo all'importo complessivo del servizio determinato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, i Comuni, ove ricorrano i presupposti fissati dal comma 2 dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023, individuano un operatore economico privato idoneo a garantire un livello ottimale di benessere animale secondo le disposizioni dell'articolo 76, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, può essere derogato il prezzo o costo fisso di € 5,10 IVA compresa (cinque/10) al giorno per ciascun cane di cui al comma 2 dell'art. 11.
4. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e cessa allo scadere del termine di 36 (trentasei) mesi di cui al comma 1.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.